

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 47 del 19/03/2014 - rif. PREC 291/13/S

Parere di Precontenzioso n. 47 del 19/03/2014 - rif. PREC 291/13/S d.lgs 163/06 Articoli 2, 30 - Codici 2.1, 30.1

Esclusione per limitazione territoriale- Le clausole di territorialità contenute nei bandi di gara contrastano con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione ed sono precluse dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori. L'operato della stazione appaltante che, in forza di una limitazione territoriale non prevista nel bando, e conseguentemente nemmeno nota ai soggetti interessati a partecipare alla procedura, ha ritenuto di ammettere alla gara solo ed esclusivamente le società sportive iscritte alla federazione italiana nuoto di una determinata provincia, è illegittimo per violazione dei principi di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento e massima partecipazione e per violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato.